

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

144° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1992

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente SPITELLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089» (2969), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 3, 9, 11
CALLARI GALLI (Com.-PDS) 7
RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3, 9
VESENTINI (Sin. Ind.) 3

«Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)» (3048), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 14, 15, 20
AGNELLI Arduino (PSI) 20
MANZINI (DC) 20
NOCCHI (Com.-PDS) 19
OSSICINI (Sin. Ind.) 19
ROBOL (DC), relatore alla Commissione 15
TOGNOLI, ministro del turismo e dello spettacolo 15
VESENTINI (Sin. Ind.) 19

7^a COMMISSIONE144^o RESOCONTO STEN. (16 gennaio 1992)

«Modifiche alle norme in materia di reclutamento del personale della scuola» (3057), d'iniziativa del senatore Pizzo e di altri senatori

«Validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure» (3090), d'iniziativa del senatore Spitella e di altri senatori

(Discussione congiunta e approvazione in un testo unificatorinvio) (1)

PRESIDENTE Pag. 11, 12, 13 e *passim*

BONO PARRINO (PSDI), relatore alla Commissione Pag. 11
BROCCA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 14
CALLARI GALLI (Com.-PDS) 14
MANZINI (DC) 12, 13

(1) Il disegno di legge nel testo unificato assume il seguente titolo: «Validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure».

I lavori hanno inizio alle ore 16,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**«Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089» (2969) approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 10 dicembre 1991.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VESENTINI. Il mio intervento sarà abbastanza breve perchè sono il primo a riconoscere la necessità di procedere ad una rapida approvazione di questo disegno di legge.

Mi è sembrato di cogliere in alcune affermazioni del Ministro un certo dispiacere per la lentezza con cui questa Commissione si è mossa.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Non è così.

VESENTINI. Vorrei soltanto richiamare alcuni dati in modo che si chiariscano i termini della questione. Questo disegno di legge ha la seguente storia; il primo disegno di legge di modifica della legge n. 46 del 1982 di iniziativa governativa del presidente del Consiglio Gorla e del Ministro per il coordinamento delle iniziative nel settore universitario professor Ruberti, presentato qui in Senato il 28 dicembre 1987 e mai discusso: nè mi risulta che nessuno dell'opposizione abbia mai cercato di rinviarne la discussione, perchè non è mai stata proposta. Ora ci perviene dalla Camera dei deputati un disegno di legge che era stato presentato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il 19 dicembre 1989; la discussione alla Camera è cominciata il 5 giugno 1990, il provvedimento è pervenuto al Senato il 9 agosto 1991 e la discussione in questa Commissione è iniziata solo nel dicembre scorso. Quindi, i tempi lunghi non li abbiamo procurati noi perchè questa legge è ferma da cinque anni: ma adesso c'è fretta; riconosco che effettivamente c'è fretta, e anch'io mi muovo in questa logica.

Una delle possibili accuse di rallentamento nei miei confronti può essere forse nata dal fatto che ritenevo più appropriato che questo provvedimento venisse discusso congiuntamente dalla 7^a e dalla 10^a Commissione. Ho fatto questa proposta non per aumentare le difficoltà ma perchè ritengo che si tratti di un provvedimento complesso, che vuole correggere ed integrare una legge come la 46 che si regge su due «gambe»: sul fondo per la ricerca applicata, che è gestito dall'IMI, e sul fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica che è gestito dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Non a caso questi due fondi sono inquadrati nella stessa legge e hanno una storia diversa.

È interessante scoprire certi «nomi sacri» legati al fondo per la ricerca applicata, che nasce con la legge n.1089 del 1968, in sede di conversione di un decreto-legge, con un emendamento proposto dall'onorevole Gunnella e che poi, attraverso una serie di passaggi e vari disegni di legge che ci sono stati ricordati con puntualità dal relatore Bompiani, è approdato alla suddetta legge n.46 appunto come fondo per la ricerca applicata. Il fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica, invece, è nato direttamente con la legge n. 46. Sono due interventi statali che si integrano: il fondo per la ricerca applicata dovrebbe essere a monte del fondo per l'innovazione tecnologica, perchè crea risultati di ricerca che il fondo di rotazione provvede a realizzare nell'industria. In realtà il rapporto è più complesso, perchè è il fondo di rotazione che crea le premesse di tecnologia che rendono poi possibile la ricerca: sono rapporti molto intrecciati, e se prendiamo certi dati dall'ISTAT scopriamo che il fondo per la ricerca applicata è molto più squilibrato verso le grandi imprese, mentre il fondo di rotazione è più portato verso le piccole e medie imprese. I dati dimostrano che i progetti sostenuti dal fondo per la ricerca applicata sono per il 36,9 per cento per le piccole e medie imprese e per il 63 per cento per le grandi; il fondo di rotazione invece finanzia per il 70 per cento le piccole imprese e per il 30 per cento le medie e le grandi.

C'è quindi un rapporto dinamico tra i due fondi, e secondo me sarebbe stato opportuno esaminare il disegno di legge in questa prospettiva. Ma non è stato così, perchè del fondo di rotazione si è occupata la legge n.317 del 1991, che però ha determinato delle situazioni che interferiscono con il provvedimento al nostro esame: ad esempio gli articoli 5 ed 8 prevedono delle agevolazioni tributarie per la ricerca e l'innovazione che invece dovrebbero essere di competenza del disegno di legge n. 2969; dato che quest'ultimo, come ci hanno detto i rappresentanti dell'IMI nel corso delle audizioni, si trova al limite di compatibilità con le norme comunitarie, mi chiedo se queste ulteriori facilitazioni di carattere fiscale non creino qualche squilibrio che possa determinare problemi a livello comunitario.

Ripeto che noi siamo interessati ad una rapida approvazione di questo disegno di legge proprio perchè quei dati che abbiamo citato più volte in sede di discussione del bilancio richiedono un ulteriore intervento. Al riguardo vorrei dire due parole sulla questione dei residui. Il rappresentante dell'IMI ci ha detto che non si tratta di residui nel senso tecnico della parola. Sono andato a vedere nel regolamento generale di contabilità dello Stato cosa sono i residui: il regolamento di

contabilità all'articolo 285 definisce residui di stanziamento quelli che presuppongono il solo precedente stanziamento della somma e non l'impegno, che mi pare sia proprio la situazione di questi fondi.

Orbene, l'articolo 36 del regolamento generale di contabilità ammette residui impropri solo per le spese in conto capitale e nel limite dei tre esercizi successivi a quello in cui la somma è stata stanziata. Quindi vi sono alcune somme che per tre anni restano residui di stanziamento in attesa di un impegno: se nell'arco dei tre anni questi residui non sono impegnati vanno in economia; se invece sono impegnati hanno ancora un anno di vita come residui ordinari, e poi vanno in economia.

Ho fatto queste precisazioni non per pignoleria, ma perchè il problema esiste: 3.714 miliardi devono essere smaltiti nell'arco di tre anni, altrimenti andranno in economia. Ci troviamo di fronte alla necessità di operare rapidamente, ma questo non significa esaminare il provvedimento con scarsa attenzione.

Dico subito che debbo fare alcune osservazioni sul disegno di legge al nostro esame, la più importante delle quali riguarda l'articolo 9. Il testo di questo articolo affianca all'IMI altri istituti di credito speciale a medio e a lungo termine con la peculiarità di delegare ad essi anche le attività di indagine preliminare. Onestamente dubito che la struttura di questi enti possa far fronte a tale ulteriore attività. Il rappresentante dell'IMI mi ha confessato che si incontrano difficoltà anche per ottenere una semplice consulenza.

Da ciò discende un problema ancora più grave: si corre il rischio di ledere il principio fondamentale di porre tutti gli istituti in condizioni di operare secondo una stessa unità di misura. Tra l'altro tra questi istituti, in base alle previsioni dell'articolo 19 della legge n. 949, vi è anche Mediobanca, e ricordo che tra i membri del consiglio di amministrazione di Mediobanca vi è anche la Fiat. Chi può garantirmi perciò che, nel momento in cui la Fiat presenta domanda a Mediobanca per il fondo speciale di ricerca applicata, essa non usufruisca di un trattamento più favorevole? Questa è una preoccupazione sostanziale, e per risolvere tali nodi presenterò alcuni emendamenti.

Il punto centrale della legge concerne il decentramento delle valutazioni. In linea di principio sono d'accordo, ma rilevo che decentrando il processo di valutazione si potrebbero creare distorsioni e difformità. Tra l'altro non comprendo perchè il decentramento non riguardi la legge n. 46.

Per entrare nel dettaglio ricordo che il Ministro ha più volte ribadito la preoccupazione di rendere più funzionale l'intervento del nostro paese nei progetti internazionali. L'articolo 1 del provvedimento al nostro esame, al comma 1, prevede un testo sostitutivo dell'articolo 2 della legge n. 46 del 1982. Al punto a) di tale nuovo testo si parla di «progetti di ricerca industriale e di base, che abbiano per obiettivo di realizzare...»; non si parla di ricerca internazionale, richiamata soltanto nel punto b) di questo nuovo testo. Sembra perciò che progetti di ricerca industriale di base siano sempre e soltanto finanziati in ambito nazionale. Credo che l'applicazione letterale del disposto normativo non soddisfi l'esigenza prospettata dal Ministro; credo perciò che sia indispensabile modificare la lettera a) nel senso di prevedere il

finanziamento dei progetti di base che operino in ambito internazionale. In alternativa a tale proposta, si potrebbe modificare l'articolo 11, limitando la prevista abrogazione della legge n. 22 del 1987 alla parte che non riguarda i programmi internazionali. In particolare, proporrei di non abrogare il comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 22.

Voglio poi brevemente soffermarmi sul comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame, che propone di aggiungere un articolo 2-*bis* dopo l'articolo 2 della legge n. 46. Al punto a) di tale comma 2 si stabilisce che possono beneficiare degli interventi del fondo le «imprese industriali e i laboratori di ricerca altamente qualificati purchè operanti a fronte di contratti commissionati da imprese industriali che non abbiano autonomamente presentato analoga domanda di finanziamento». Intendo presentare un emendamento che impedisca il nascere di dubbi in merito a questa disposizione: è sufficiente fare riferimento ad imprese impegnate in ricerche di carattere applicativo. In sostanza, si tratta di richiamare una disposizione citata anche nella legge n. 46 per evitare ogni rischio. Inoltre credo sia già stato segnalato dalla senatrice Callari Galli che il comma 2 dell'articolo 2-*bis*, così come introdotto dall'articolo 1, esenta dall'autorità vigilante soltanto gli istituti di ricerca non strumentale. A noi sembra naturale che anche le università siano esentate, tanto più che per le università l'ente vigilante non esiste più; propongo pertanto di cancellare la parola «università» nel secondo comma dell'articolo 2-*bis* in modo tale che ci si metta al riparo dalla difficoltà di definire che cosa sia l'ente di ricerca a carattere non strumentale.

All'articolo 5 sostitutivo del comma 2 lettera a), si parla di ricerca applicata nel Mezzogiorno; tuttavia l'articolo 1 prevede a tal fine una maggiore diversità di intervento e non solo la ricerca applicata; pertanto suggerisco di sostituire le parole «applicata nel» con le parole: «di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, svolte nel». In tal modo non si corre il rischio che tale attività venga concentrata soltanto negli istituti di ricerca applicata. Con il mio emendamento sarebbe possibile realizzare nel Mezzogiorno, oltre alla ricerca applicata, anche la ricerca industriale di base o la cooperazione con l'estero, o iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese, mentre nel testo approvato dalla Camera sembra che al Mezzogiorno si consenta esclusivamente di svolgere ricerca applicata.

Infine vorrei un chiarimento; rifacendomi alla relazione molto dettagliata del senatore Bompiani rilevo che a proposito dell'articolo 7 il relatore ha dimostrato come con la legge n. 46 si sia sostituito al CIPE il CIPI. Vorrei capire come mai nel nuovo testo dell'articolo 7 si parla soltanto del CIPE e non del CIPI; in proposito non ho nè obiezioni nè proposte, vorrei soltanto avere un chiarimento.

Tornando alla questione centrale da cui sono partito, cioè il decentramento delle valutazioni a diversi istituti di credito come indicato dalla legge n. 949 del 1952, mi rendo conto come non sia facile trovare un'alternativa: siamo d'accordo nel dire che i procedimenti sono lenti e quindi è bene decentrarli, ma c'è il rischio che il decentramento delle valutazioni provochi delle ingiustizie. Tuttavia, se concentriamo le valutazioni determiniamo nuovamente la lentezza delle procedure. Al riguardo non ho delle soluzioni da offrire, anche se

nel fascicolo che ci è stato inviato dall'IMI si propone un emendamento che ripropongo, anche se non mi convince del tutto. L'emendamento propone di sostituire il comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, con il seguente:

«1. Ad integrazione delle forme di intervento previste dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato, per progetti di ricerca applicata di importo superiore a lire 10 miliardi, valutati secondo le procedure vigenti a norma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, a concedere contributi in conto interessi sui mutui stipulati dall'istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), che associerà alle operazioni, su indicazione delle aziende richiedenti, altri istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La presente forma di intervento non è cumulabile con quella prevista dall'articolo 4, secondo comma, lettera b) della legge 25 ottobre 1968, n. 1089».

Come dicevo, non sono sicuro che sia la soluzione migliore; ritengo però che sia sempre meglio che lasciare la valutazione ad istituti di un piccolo centro, che devono improvvisare una competenza che non possiedono. All'altro estremo ci può essere il caso di una grossa banca, ad esempio Mediobanca, che di fronte alla richiesta avanzata da uno degli enti che fanno parte del suo consiglio di amministrazione si trova in difficoltà a dare una valutazione neutra; è assai più rassicurante per la stessa banca poter dire che c'è un organo di valutazione centrale.

CALLARI GALLI. Anche il nostro Gruppo condivide in pieno l'opportunità che si decidano rapidamente le revisioni da apportare alla legge per arrivare ad una sua approvazione.

A quanto detto dal senatore Vesentini vorrei aggiungere qualche notazione circa l'opportunità di rivedere questo disegno di legge per due ordini di motivi. Il primo è abbastanza ovvio, anche se forse vale la pena di ribadirlo: mi riferisco all'importanza crescente della ricerca applicata per le sue ricadute sul piano tecnologico. A questo proposito vorrei aprire una brevissima parentesi che ritengo attinente all'argomento che stiamo qui discutendo. Vorrei lamentare lo scarso impulso che in generale in tutto il nostro sistema viene impresso alle tecnologie applicate alle scienze umane. A me sembra che le scienze umane abbiano quasi una sorta di distacco dalla applicazione tecnologica e ciò costituisce un grave danno proprio per il rischio crescente di abbandono delle scienze umane quanto a diffusione ed importanza.

Per fare chiarezza su ciò che intendo affermare richiamo qualche esempio significativo. L'applicazione delle tecnologie alla ricerca archeologica fa sì che la natura di tale ricerca sia in pratica a metà tra quella che è chiamata in generale «scientifica» e quella delle scienze umanistiche. Mi riferisco, per esempio, al settore del restauro e a tutti i sistemi di informatizzazione, di catalogazione e di confronto attraverso i quali, se vengono applicate nuove tecnologie, si possono raggiungere risultati completamente diversi in termini scientifici e di diffusione.

Un ultimo accenno alla tecnologia delle comunicazioni, alla quale si richiamano sia la sfera educativa sia quella dell'intrattenimento. La tecnologia delle comunicazioni avrebbe senz'altro un grande impulso se la nostra cultura entrasse a pieno titolo all'interno delle moderne tecnologie di comunicazione, appropriandosene. In tal senso si potrebbe aprire anche un dibattito sui rapporti che esistono tra le nuove tecnologie e molti altri problemi. Tuttavia credo che in questa sede sia sufficiente un accenno per indicare come un'apertura delle piccole, medie e grandi imprese allo sviluppo della tecnologia delle comunicazioni potrebbe essere di grande beneficio non solo al settore educativo, ma anche a quello produttivo, rappresentando un importante punto di riferimento per il nostro paese.

In merito all'inserimento, fra i possibili beneficiari degli interventi del fondo, dei consorzi ai quali possono partecipare anche le strutture universitarie, mi auguro che conduca ad un reinserimento delle varie discipline all'interno dello sviluppo tecnologico.

Ma altre ragioni spingono ad una revisione di alcune parti della legge n. 46 del 1982, soprattutto alla luce dei rilevanti cambiamenti intervenuti con l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Si impone la necessità di nuovi rapporti nell'ambito non solo della struttura ministeriale, ma anche per quanto riguarda l'erogazione dei fondi.

Farò ora un piccolo inciso in riferimento ad alcune trasformazioni che vengono qui introdotte. Mi riferisco in particolare al fatto che un organismo come il CNR non viene nominato nel disegno di legge, e chiedo al Ministro se tale esclusione derivi dal fatto che con l'articolo 7 del provvedimento in esame viene sostituito l'intero articolo 7 della legge n. 46 del 1982, ovvero se vi siano altre ragioni. Faccio presente inoltre che con la nuova formulazione dell'articolo 7 scompare quella parte del testo originario in cui, quando si parlava del comitato tecnico-scientifico, si faceva riferimento in maniera esplicita al CNR come organo preposto alla designazione di alcune componenti. È, questo, un aspetto che a mio avviso dà luogo a delle preoccupazioni e che dovrebbe essere affrontato.

Venendo ad alcuni punti che sono stati già toccati dal senatore Vesentini nel corso del suo intervento, ribadisco anzitutto il timore per l'esclusione dai progetti industriali di base della cooperazione internazionale. Chiedo al Ministro di fornirci delle assicurazioni in merito, anche in considerazione del fatto che, nelle molteplici occasioni in cui abbiamo affrontato tale argomento, lo stesso Ministro si è espresso in modo del tutto conforme a quelle che sono le nostre posizioni a proposito dell'importanza dei rapporti tra la nostra ricerca industriale e quella internazionale.

Altre perplessità desta l'articolo 3 comma 2, laddove si dice che la percentuale massima dei costi ammissibili a contributo viene elevata al 65 per cento. Vorrei essere tranquillizzata soprattutto in ordine all'aumento percentuale di tali costi. Considerato inoltre che il risparmio fiscale va ad aggiungersi alla percentuale massima dei costi ammissibili, ho dei dubbi che si possa avere un recupero superiore al costo effettivo sostenuto dall'impresa, e penso che tutto questo possa essere non compatibile con le direttive CEE. Auspico quindi che il Ministro ci dia in proposito delle informazioni tranquillizzanti.

Un altro aspetto, infine, riguarda l'articolo 8, laddove si parla di formazione professionale. Riprendo qui un rilievo che è stato già formulato dalla 1^a Commissione nel parere che ha espresso in occasione di alcuni problemi emersi sulla formazione: ritengo che l'argomento dei livelli di formazione professionale in genere, e in particolare dei ricercatori e del personale tecnico di ricerca, possa facilmente dare adito a delle contestazioni. Mi chiedo allora se non sia meglio fare chiarezza su questo punto con particolare riferimento al tipo di formazione necessaria per questi ricercatori e a quelli che devono essere i compiti che le regioni devono svolgere nel settore formativo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Se non si fanno osservazioni, sospendo brevemente i nostri lavori.

I lavori vengono sospesi alle ore 16.50 e sono ripresi alle ore 16.55.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori con la replica del Ministro.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, vorrei fornire qualche delucidazione ai rilievi di carattere tecnico emersi nel dibattito. Prima di tutto desidero chiarire che non ho inteso affermare che la Commissione proceda lentamente, ma ho solo voluto sottolineare che, trovandosi alla fine della legislatura, l'urgenza di definire l'*iter* del provvedimento deriva da cause esterne ai lavori della Commissione stessa. L'intervento «storico» del senatore Vesentini ha dimostrato come il Ministero abbia provveduto subito a diramare questo provvedimento; il Governo, per parte sua, ritiene di aver compiuto il proprio dovere.

Circa i rilievi di carattere tecnico emersi nel dibattito, mi rendo conto, come ho sempre sostenuto anche nella presentazione, che tutto è perfezionabile e anche alcune precisazioni potrebbero risultare vantaggiose. Questa è la raccomandazione che mi permetto di rivolgere alla Commissione: occorre valutare se l'importanza dei rilievi sia tale da imporre un rinvio del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento. Ad una lettura più attenta, le questioni potrebbero essere risolte in via interpretativa. Vorrei anche richiamare l'attenzione sul fatto che il titolo della legge si riferisce al fondo speciale per la ricerca applicata e pertanto è chiaro che una applicazione generale è prevista ed è chiaramente definita dall'articolo 1, alla cui luce vanno interpretate le disposizioni successive. Per non lasciare indistinta la dizione «ricerca applicata», in un certo senso l'articolo 1 va letto come specificazione di che cosa si può intendere come attività finanziabile con questa legge. Quando nel testo si parla di ricerca applicata, penso che si debba intendere tutto ciò che è stato specificato dall'articolo 1, altrimenti dovremmo riscrivere ogni volta tutte le specificazioni. Negli articoli successivi si parla di ricerca applicata e si devono intendere valide per essa tutte le specificazioni previste dall'articolo 1. Questo è un primo suggerimento alla Commissione.

Un secondo chiarimento riguarda altre questioni, fra le quali quelle sollevate dall'IMI. Sono problemi reali ed è giusto che l'IMI se ne faccia portavoce; nella audizione è emerso che l'IMI si rende conto dell'importanza della legge ma interpreta la parola «commissionato» dell'articolo 2 nel senso di già finanziato. Esiste un problema interpretativo poichè, lo riconosco, non si tratta d'una parola felice e indovinata in quel contesto, ma ritengo che tale problema sia risolvibile.

Esiste poi un problema di interpretazione per quanto concerne l'abrogazione della legge n. 22 del 1987 nella parte che concerne i programmi nazionali. A me pare che tutti i programmi indicati nel disegno di legge siano finanziabili, e per questa ragione non è più necessario il meccanismo previsto dalla citata legge n. 22.

La senatrice Callari Galli si è soffermata sui problemi della ricerca industriale e della innovazione in vista di una applicazione in settori non strettamente industriali. In realtà ci sono già i programmi nazionali, ad esempio il programma per il restauro: ultimamente il CIPE ne ha approvato uno molto significativo. Quando si parla di programmi di ricerca suscettibili di innovazione sul piano produttivo si deve intendere nel suo complesso il sistema produttivo di beni e servizi e pertanto anche questa è una interpretazione naturale di quello che la legge già prevede: riferendosi al sistema produttivo non ci si vuole limitare ai soli beni industriali.

Rimane il problema dell'articolo 9, che giustamente anche il senatore Vesentini ha definito come il più importante. Questo problema è di fondo ed è politico, perchè nell'altro ramo del Parlamento c'è stato un dibattito per decidere se sia giusto o meno mantenere il monopolio dell'IMI. Questo è un punto su cui non c'è consenso, tanto è vero che non lo si voleva mantenere neppure per le procedure della legge n. 46 e si è deciso poi – tra l'altro su insistenza del Governo – di mantenerlo proprio in nome delle considerazioni espresse dal senatore Vesentini, cioè per assicurare omogeneità di analisi per i progetti fino a dieci miliardi finanziati attraverso la legge n. 46.

Laddove però si tratta di applicare la legge n. 346 del 1988 – che è tutta un'altra cosa, come ha riconosciuto lo stesso IMI nelle audizioni, perchè riguarda il credito agevolato concesso dal sistema finanziario rispetto al quale lo Stato garantisce soltanto una parte dell'interesse – non si comprende perchè anche per tali operazioni, la cui base di rischio è principalmente a carico del sistema finanziario, si debba mantenere il monopolio dell'IMI che tutti coloro che si occupano di finanza non ritengono ragionevole. Atteso che si debba superare il monopolio per il credito agevolato, cosa che è stata riconosciuta anche dall'IMI, si tratta di garantire che al comitato, che poi assume le decisioni all'interno del Ministero, vengano sottoposte istruttorie comparabili. Tale garanzia si può ottenere perchè non è qualunque soggetto che può avanzare una richiesta, ma solo quelli convenzionati con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: spetterà pertanto alla tipologia delle convenzioni garantire che tali condizioni vengano soddisfatte, e quindi dovrà essere elaborata una convenzione-tipo che assicuri che le caratteristiche di analisi dei progetti offrano tali garanzie.

Credo positivo superare il monopolio del finanziamento dei grandi progetti e ritengo che anche in questo caso si tratti di utilizzare bene la previsione della legge, nel senso che il rapporto convenzionale in essa stabilito cerchi di tenere conto in maniera precisa delle preoccupazioni qui indicate.

Pertanto, l'unica questione che secondo me rimarrebbe fuori dalle possibili integrazioni sarebbe la norma per cui le università dovrebbero chiedere l'autorizzazione. Questo mi sembra il danno minore, tenuto conto che solitamente le autorizzazioni vengono regolarmente concesse. Ovviamente tutto può essere perfezionato, ma ritengo che siamo quasi alla perfezione e che pertanto possiamo ritenerci soddisfatti anche se rimane questo piccolo neo, circa il quale si potrebbe eventualmente approvare un ordine del giorno che impegni il Governo a non richiedere le autorizzazioni alle università.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

«Modifiche alle norme in materia di reclutamento del personale della scuola» (3057), d'iniziativa del senatore Pizzo e di altri senatori

«Validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure», (3090), d'iniziativa del senatore Spitella e di altri senatori

(Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Modifiche alle norme in materia di reclutamento del personale della scuola», d'iniziativa dei senatori Pizzo, Ricevuto, Innamorato, Agnelli Arduino, Manieri, Pellegrino e Meraviglia, e «Validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure», d'iniziativa dei senatori Spitella, Bono Parrino, Manzini e Mezzapesa.

Comunico alla Commissione che il Presidente del Senato ha aderito alla richiesta di trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge nn. 3057 e 3090, mentre non ha potuto aderire alla medesima richiesta per il disegno di legge n. 3104, presentato dalla senatrice Callari Galli e da altri senatori, stante il parere contrario espresso dalla 1^a Commissione permanente e la mancanza di parere della 5^a Commissione.

BONO PARRINO, *relatore alla Commissione*. Come i colleghi certamente ricordano, durante il dibattito svoltosi in sede referente ho predisposto un testo unificato dei due disegni di legge. Sugerirei di considerare acquisito il dibattito svoltosi nella precedente fase procedurale e di assumere il testo unificato, al quale sono stati presentati anche alcuni emendamenti, a base della successiva discussione.

(1) Il disegno di legge nel testo unificato assume il seguente titolo: «Validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure».

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il dibattito svoltosi in sede referente viene considerato acquisito, e verrà preso a base il testo unificato proposto dal relatore.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

(Validità delle graduatorie di concorso)

1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami ed ai concorsi per soli titoli di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, indetti in prima applicazione del decreto medesimo, compresi i concorsi in atto alla data del 5 dicembre 1991, hanno validità per un ulteriore anno scolastico, rispetto ai tre anni indicati nei relativi bandi, ai fini della copertura delle cattedre e posti vacanti e disponibili all'inizio del medesimo anno scolastico.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole: «del 5 dicembre 1991», con le altre: «di entrata in vigore della presente legge».

1.2

MANZINI

Sostituire la parola: «medesimo» con l'altra: «suddetto».

1.3

MANZINI

MANZINI. L'emendamento 1.2 tende a specificare che sono inclusi i concorsi in atto alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, una volta approvato. L'emendamento 1.3 propone invece una semplice modifica di carattere formale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Metto ai voti l'emendamento 1.2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

(Norme organizzative)

1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle prove dei concorsi per titoli ed esami di cui al decreto-legge 6 novembre 1989,

n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, può essere chiamato a svolgere le funzioni di vigilanza, in caso di necessità, il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio nelle scuole prescelte quali sede d'esame.

2. A ciascuna commissione di concorso è assegnato un solo segretario, anche nei casi in cui si debba procedere alla costituzione di una o più sottocommissioni.

3. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Le procedure attuative saranno oggetto di specifica ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, emanata sentite le organizzazioni sindacali della scuola maggiormente rappresentative.».

2.1

MANZINI

MANZINI. Con l'emendamento 2.1 propongo di specificare le procedure di attuazione delle norme organizzative che sono previste al primo comma dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Avverto che i senatori Callari Galli ed altri hanno presentato il seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare i disegni di legge nn. 3057 e 3090, valutati i problemi connessi allo svolgimento della prima tornata concorsuale effettuata in attuazione della legge 27 dicembre 1989, n. 417,

invita il Ministro della pubblica istruzione:

a valutare l'opportunità di assumere una specifica iniziativa al fine di rendere permanenti, limitatamente alla disponibilità del 50 per cento dei posti assegnati ai concorsi per titoli ed esami, le graduatorie triennali compilate in relazione ai suddetti concorsi».

0/3057-3090/1/7

CALLARI GALLI, NOCCHI, ALBERICI, LONGO

CALLARI GALLI. Signor Presidente, rinuncio ad illustrare l'ordine del giorno.

BROCCA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo lo accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Metto ai voti nel suo complesso il testo unificato dei disegni di legge nn. 3057 e 3090, che assumerà il titolo del disegno di legge n. 3090: «Validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure».

È approvato.

Avverto che è necessario sospendere la seduta per le concomitanti votazioni in Assemblea.

I lavori vengono sospesi alle ore 17,15; in sede deliberante vengono ripresi alle ore 17,40.

«Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)» (3048), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 7 gennaio scorso in attesa dei pareri della 5^a e della 1^a Commissione. Detti pareri sono pervenuti, favorevole con osservazioni quello della 5^a Commissione e favorevole senza osservazioni quello della 1^a Commissione.

Do lettura del parere della 5^a Commissione:

«La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, dichiara il proprio nulla osta, nel presupposto, che vale come interpretazione autentica, che la rideterminazione dei ruoli organici del personale di cui al comma 3 dell'articolo 3 è quella che deriva dalle assunzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, di personale cioè già assunto con contratto di lavoro. Sulla base del comma 3 non si ha pertanto un incremento di organico.

La Commissione, nel confermare altresì che l'onere di cui al comma 6 dell'articolo 3, riguardante 14 unità mediche, è già ricompreso nell'ammontare complessivo di spesa, prende atto della dichiarazione del Governo secondo la quale gli attivi di bilancio del CONI non saranno pregiudicati dal provvedimento nello sviluppo degli anni successivi, che contribuisce ad allineare il parere di nulla osta sul provvedimento in titolo, alle analoghe decisioni che la Commissione in passato ha adottato in simili casi, come per quanto concerne provvedimenti riguardanti le casse e gli istituti di previdenza».

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ROBOL, *relatore alla Commissione*. Come i colleghi ricorderanno, nella mia relazione ho avuto dei toni piuttosto minimalistici e dimessi in quanto ritengo si debba superare la fase di emergenza che attualmente sta vivendo il CONI.

È stato fatto accenno al disegno di legge-quadro sullo sport presentato alla Camera dei deputati, dalla cui prevista data di approvazione ci discosteremo molto poco. Pertanto, nel ringraziare i colleghi intervenuti nel corso della discussione, ed in particolare i senatori Vesentini e Nocchi anche per le critiche da loro sollevate, rilevo che la mia posizione è più vicina a quella manifestata dal senatore Ossicini che ha fatto presenti le gravi difficoltà in cui l'ente si dibatte ed ha invitato a superare in questo momento le preoccupazioni sollevate in vista degli impegni, quali le prossime Olimpiadi di Barcellona, che coinvolgono il CONI in prima persona. Mi sembra che l'autorevolezza e la professionalità del senatore Ossicini possano costituire un punto di riferimento importante per indurci a percorrere tale strada.

Considerato inoltre che il Sottosegretario si è già espresso in tal senso, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

TOGNOLI, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Concordo pienamente con quanto ha dichiarato il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Fino all'entrata in vigore della legge quadro sullo sport, spetta al Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) deliberare le norme di funzionamento e di organizzazione, l'ordinamento dei servizi, il regolamento organico e il regolamento di amministrazione e contabilità, anche in deroga alle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni, e degli articoli 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. Sul regolamento organico sono sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

3. Le delibere concernenti norme di funzionamento e di organizzazione e quelle concernenti l'ordinamento dei servizi sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del turismo e dello spettacolo e divengono esecutive se il Ministro, nel termine di venti giorni dalla data di ricezione, non formula motivati rilievi per vizi di legittimità.

4. Le delibere concernenti il regolamento organico e il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché quelle con le quali il

Consiglio nazionale del CONI definisce o modifica la dotazione organica del personale o dei dirigenti o il relativo trattamento economico, sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del turismo e dello spettacolo, che vi provvede di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.

5. Le delibere di cui al comma 4 sono approvate, o vengono rinviate, con motivati rilievi, ai fini del riesame, entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti. In caso di motivata richiesta di chiarimenti, il decorso del termine è sospeso fino al momento in cui sono forniti i chiarimenti richiesti.

6. Nel caso di rilievi riguardanti vizi di legittimità, devono essere espressamente indicate le disposizioni di legge che si ritengono violate.

7. I controlli di cui ai commi 3, 4 e 5 sostituiscono quelli previsti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e da ogni altra disposizione di legge e di regolamento.

8. Fatto salvo il disposto dei commi 3, 4 e 5, gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi.

9. I contratti stipulati dal CONI e dalle federazioni sportive nazionali nell'esercizio delle proprie attività istituzionali sono disciplinati secondo le norme del diritto privato, con le modalità e i controlli stabiliti dal regolamento di amministrazione e contabilità e da apposite deliberazioni.

10. Si applicano al CONI, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, della citata legge n. 88 del 1989.

11. In relazione ad esigenze organizzative di carattere eccezionale e comunque connesse al perseguimento dei fini istituzionali, il CONI elabora progetti speciali a termine a ciò finalizzati. Con la contrattazione sindacale sono stabiliti i criteri per la corresponsione al personale e ai dirigenti che partecipano all'elaborazione e alla realizzazione dei progetti, di compensi incentivanti la produttività, nel limite massimo dello 0,10 per cento delle entrate complessive del bilancio di previsione del CONI al netto delle eventuali partite di giro. Il pagamento dei compensi è disposto previa verifica e valutazione dei risultati conseguiti, che dovranno essere comunicati al Ministro del turismo e dello spettacolo.

12. L'attività di formazione per l'accesso alla dirigenza e quella di perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale dei dirigenti e del personale possono essere svolte da apposite strutture del CONI o, sulla base di specifiche convenzioni, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

È approvato.

Art. 2.

1. Fino all'entrata in vigore della nuova normativa in materia di collocamento obbligatorio, al CONI ed alle federazioni sportive nazionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, quarto comma, della legge 22 agosto 1985, n. 444.

2. Il CONI, esclusivamente per corrispondere ad effettive particolari esigenze connesse alla peculiarità di determinate attività che esigano professionalità ad alta specializzazione, può attribuire incarichi di consulenza professionale o di collaborazione autonoma coordinata, nel limite massimo stabilito con delibera del Consiglio nazionale, da approvarsi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

3. Il CONI può disporre, a favore dei dipendenti addetti alla preparazione ed allo svolgimento di manifestazioni sportive, un incremento del numero di ore di lavoro straordinario consentite, entro il limite che sarà stabilito con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

È approvato.

Art. 3.

1. Sono abrogati il terzo e il quarto comma dell'articolo 14 della legge 23 marzo 1981, n. 91. Il personale in servizio presso le federazioni sportive nazionali alla data del 31 dicembre 1990, con rapporto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato, è inquadrato, previo concorso per titoli e prova selettiva attitudinale tendente ad accertare la qualificazione degli interessati e la loro idoneità alle mansioni da svolgere, nei ruoli del personale del CONI, nel rispetto, anche ai fini previdenziali, dell'anzianità acquisita in base al precedente rapporto di lavoro.

2. Il CONI è autorizzato ad effettuare assunzioni, nei limiti della dotazione organica, mediante concorsi riservati al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni, e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Effettuate le operazioni di cui ai commi 1 e 2, il CONI procede alle conseguenti rideterminazioni dei ruoli organici del personale.

4. Al personale di cui al comma 1 è attribuita, subordinatamente al possesso del prescritto titolo di studio, la qualifica funzionale corrispondente alla posizione ricoperta in base al rapporto di diritto privato, secondo la tabella di equiparazione allegata alla presente legge. Il personale che non risulti in possesso del prescritto titolo di studio è inquadrato nella qualifica funzionale inferiore corrispondente al titolo di studio posseduto.

5. Al personale inquadrato nei ruoli del personale del CONI ai sensi del comma 1 spetta il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica attribuita. L'eventuale differenza tra la retribuzione percepita all'atto dell'inquadramento in ruolo in base al rapporto di diritto privato e quella spettante ai sensi del presente comma, è attribuita agli interessati come assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi a qualsiasi titolo spettanti.

6. Ai medici dell'Istituto di scienza dello sport del CONI si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dall'articolo 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Alla estensione della predetta disposizione si provvede con delibera del Consiglio nazionale, da approvarsi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, nei limiti compatibili con l'ordinamento e l'assetto organizzativo del CONI.

7. Per esigenze particolari dei dipartimenti di medicina e di fisiologia dell'Istituto di cui al comma 6, anche in relazione all'attività di ricerca documentata, possono essere conferiti incarichi di consulenza professionale o di collaborazione autonoma coordinata, nel limite massimo stabilito dal regolamento organico.

Do ora lettura della tabella richiamata nell'articolo:

TABELLA DI EQUIPARAZIONE AI FINI DELL'INQUADRAMENTO
DEL PERSONALE DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI
NEI RUOLI DEL CONI

Posizione presso le federazioni sportive nazionali	Qualifica funzionale del personale del CONI	
Primo livello	VI	qualifica
Secondo livello	V	qualifica
Terzo livello	IV	qualifica
Quarto livello	III	qualifica
Quinto livello	II	qualifica
Medici	X	qualifica

Metto ai voti l'articolo 3 precisando che, con la sua approvazione, si intenderà approvata anche la tabella anzidetta.

È approvato.

Art. 4.

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono esclusivamente a carico del bilancio del CONI.

È approvato.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

NOCCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la maggioranza sta per approvare un provvedimento che non credo onori il popolo italiano nè credo potrà contribuire, come invece è stato detto, alla riorganizzazione e al rilancio della struttura e della gestione tecnica, scientifica e amministrativa del CONI. Ritengo anzi che si tratti di un appesantimento notevole perchè il personale che è stato e sarà inserito nei ruoli organici - quello specificato nel parere dalla 5^a Commissione - è, nella grande maggioranza delle situazioni, personale assunto con metodi molto discutibili, perpetuando un costume che vorremmo cancellare definitivamente non soltanto all'interno del CONI ma entro tutte le istituzioni pubbliche e private, che dovrebbero avvalersi di prestazioni tecniche, amministrative e scientifiche soltanto in relazione a competenze e professionalità comprovate da pubblici concorsi a cui la generalità dei cittadini possa accedere.

All'articolo 1 è introdotto limitatamente al CONI un principio di flessibilità nella organizzazione del lavoro che avremmo preferito inserito in una riorganizzazione complessiva delle pubbliche istituzioni o nelle istituzioni simili al CONI. È molto grave il principio che le organizzazioni sindacali vengano consultate in un momento successivo, quindi in maniera scarsamente incidente sugli orientamenti e sulle scelte che vengono fatti tenendo conto soltanto della valutazione interna del CONI.

Queste motivazioni ci portano ad esprimere una valutazione complessivamente negativa e di conseguenza il Gruppo comunista-PDS voterà contro l'approvazione del disegno di legge.

VESENTINI. Annuncio il voto contrario del Gruppo della Sinistra indipendente, richiamandomi alle valutazioni già espresse nel corso del dibattito. Vorrei sottolineare soltanto una considerazione che sta alla base della mia posizione. Siamo agli sgoccioli della legislatura, abbiamo i minuti contati, e quando arrivano «disposizioni urgenti» esistono molte ragioni per allarmarsi. Se osserviamo il testo del disegno di legge, come già ho affermato durante la discussione generale, non si comprende bene che cosa il CONI faccia a regime: infatti, ricorrono spesso le dizioni «speciali ragioni», «eccezionalmente», «in deroga». Sono meccanismi normativi che desidereremmo non vedere nei testi di legge; qui, al contrario, abbondano.

Vorrei sottolineare un elemento in particolare. Nonostante l'interpretazione fornita dalla Commissione bilancio nel proprio parere, la norma contenuta nel comma 3 dell'articolo 3 consentirà al CONI di modificare il proprio organico a piacimento. Questa era una nostra preoccupazione che è stata travisata dalla Commissione bilancio la quale ha trovato nel comma 3 una specie di norma di salvaguardia rispetto ai ruoli organici: leggendo il comma, comprendiamo che i ruoli del personale cambiano e non sono fissati; vengono infatti determinati a seguito di questi deprecabili concorsi riservati.

Per le ragioni che ho esposto, ribadisco il nostro voto contrario.

OSSICINI. Signor Presidente, è molto difficile che io mi dissoci dal mio Gruppo, ma in questo caso, per le ragioni che ho esposto durante la

discussione generale, che non ripeto per non tediare i colleghi, annuncio il mio voto favorevole.

MANZINI. Signor Presidente, i senatori democristiani considerano il provvedimento non entusiasmante, tuttavia utile e idoneo a risolvere alcuni problemi contingenti. Pertanto essi voteranno a favore del disegno di legge.

AGNELLI Arduino. I senatori socialisti voteranno a favore del disegno di legge perchè in questa fase di trasformazione, che ha portato ad una revisione della stessa configurazione giuridica del CONI, il provvedimento si presenta necessario per l'assolvimento delle finalità istituzionali e per l'esercizio delle normali attività dell'ente.

PRESIDENTE. Vorrei sottolineare che la Commissione fa interamente proprie le osservazioni contenute nel parere della Commissione bilancio.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOT.T.SSA MARISA NUDDA